

Sentenza n. 20774/2018 pubbl. il 20/09/2018

RG n. 20384/2017

Repert. n. 4094/2018 del 21/09/2018

N. R.G. 20384/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA N. 20384/2017 R.G.

tra

[REDACTED]
[REDACTED]

ATTORI

e

[REDACTED]

CONVENUTO

Oggi 20 settembre 2018 ad ore innanzi al dott. Anna Maria Drudi, sono comparsi:

Per [REDACTED] e [REDACTED] personalmente presente, l'avv. [REDACTED] il quale conclude come da atto di citazione insistendo le istanze istruttorie

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED], oggi sostituiti dall'avv. [REDACTED] la quale conclude come da comparsa di costituzione e risposta



Sentenza n. 20774/2018 pubbl. il 20/09/2018

RG n. 20384/2017

Repert. n. 4094/2018 del 21/09/2018

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies*
c.p.c. dandone lettura ad ore 15.

Il Giudice

dott. Anna Maria Drudi



Sentenza n. 20774/2018 pubbl. il 20/09/2018

RG n. 20384/2017

Repert. n. 4094/2018 del 21/09/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Drudi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 20384/2017 R.G.

promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED], [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] FIRENZE presso il difensore
avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente
domiciliati in [REDACTED] BOLOGNA presso lo studio dei
difensori

pagina 3 di 13



CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come a verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso in fatto che:

- con citazione 24.12.2017 [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio [redacted] contestando l'usura contrattuale ab origine del prestito personale n. [redacted] sottoscritto in data 21.8.2015 per la somma di € 31.327,08 da restituire in 8 anni, con conseguente gratuità del rapporto ex art. 1815, 2° comma, c.c. e restituzione della somma di € 9.219,25 (oltre accessori), anche in compensazione con il residuo importo in linea capitale del mutuo;
- deducevano la predetta natura usuraria del contratto con riferimento al TAEG/TEG ricalcolato: 1) ricomprendendo il costo del premio assicurativo; 2) con l'ulteriore applicazione della commissione di anticipata estinzione; 3) con applicazione del tasso di mora congiuntamente agli interessi corrispettivi;
- si è costituita parte convenuta contrastando ogni pretesa attrice;
- indi, disattese le istanze istruttorie di parte attrice (CTU contabile), la causa è immediatamente transitata alla presente fase decisoria

osserva:

La domanda attrice è infondata.



Quanto a sub 1) è sufficiente rilevare che lo stesso consulente di parte, nella perizia allegata sub 3 all'atto di citazione evidenzia (V. prospetto a p. 54) che, pur ricalcolando il Tasso Effettivo Globale (anche se assimilato al TAEG) alla data del finanziamento nel 14,024908%, esso è inferiore sia al TEGM di periodo (11,54000%) riferito ai "Crediti personali", sia al conseguente tasso soglia usura, ivi indicato nel 18,42500%.

Quanto a sub 2), parti attrici, ancora una volta sulla base della perizia di parte prodotta, hanno declinato tale addebito nel senso che, ove calcolata l'indennità di anticipata estinzione nell'ipotesi in cui tale evento si fosse verificato dopo la 7° rata, il TEG supererebbe ampiamente il Tasso Soglia sopra indicato.

L'assunto va senz'altro disatteso.

L'infondatezza dello stesso, in forza del quale il tasso soglia di riferimento dovrebbe considerarsi superato per effetto del sostanziale cumulo fra gli interessi corrispettivi e la penale prevista per l'estinzione anticipata, deriva all'evidenza dalla considerazione della natura affatto differente di detti accessori, in quanto la penale è un mero elemento accidentale volto ad indennizzare il mutuante dei maggiori oneri collegati al rimborso anticipato del credito.

Ed invero, come ben puntualizzato in analoga fattispecie dal Tribunale di Torino, *"sostenere infatti che il tasso soglia ex L. 108/96 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo (peraltro del tutto ipotetica) finirebbe per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Non dovrà sfuggire che mentre gli interessi attengono alla fase "fisiologica" del finanziamento in quanto,*



come noto, remunerano la Banca del prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo il "costo del danaro" per il mutuatario, la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius del mancato guadagno); ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancor più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori" (Trib. Torino, 4 aprile 2016, ma anche 13.6.2018).

In altri termini il compenso previsto per l'esercizio del diritto di recesso anticipato non può rientrare nel calcolo del tasso- soglia non solo perché corrisponde a "un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento", ma anche perché "tale voce di costo costituisce...la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso, e non costituisce un interesse che il cliente paga o un costo collegato all'erogazione del credito" (così Trib. Treviso 24.1.2018).

Quanto a sub 3) valgono analoghe considerazioni, precisando fin d'ora che i rilievi che seguono si effettuano sul presupposto che anche gli interessi moratori siano assoggettabili ad un vaglio di usurarietà, il che, tuttavia, è cosa diversa dall'individuazione delle sue modalità, del limite di riferimento e delle sue conseguenze.

Pare poi opportuno segnalare, per quanto di rilievo, che: a) è qui incontestato che (al pari del TAN contrattuale pari al 9,90% fisso e comunque anche del TAEG) anche il tasso di mora (10,90%) non superi il TSU di periodo (anche se riferito al solo tasso corrispettivo); 2) il mutuo per cui è causa è in ordinario ammortamento e parte attrice non ha mai corrisposto interessi di mora.



Ciò posto, sostiene innanzitutto parte attrice che l'usurarietà del contratto deriverebbe dal c.d. "tasso complessivo" ovvero dalla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora.

Tale rilievo va totalmente disatteso.

Si osserva, infatti, che la Banca d'Italia e la costante giurisprudenza di legittimità e di merito anche di questo Tribunale hanno da tempo escluso che la verifica di usurarietà del contratto di mutuo debba essere condotta raffrontando al TSU calcolato per gli interessi corrispettivi la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori, come erroneamente dedotto da parte attrice.

L'argomento condiviso a sostegno di tale esclusione poggia sul rilievo che il tasso d'interessi moratori non è incluso nel calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato trimestralmente, in base al quale viene poi calcolato il Tasso Soglia Usura (TSU).

Non essendo il tasso d'interessi moratori incluso nel calcolo del TEGM, dal quale poi si calcola il TSU, non è possibile raffrontare la sommatoria dei tassi d'interessi corrispettivi e moratori al TSU, poiché il tasso soglia non comprende, appunto, gli interessi moratori tra i suoi elementi costitutivi e l'operazione matematica di confronto di parametri disomogenei conduce conseguentemente ad un risultato contabile erroneo.

In tale senso può valorizzarsi anche una recente sentenza della Suprema Corte (n. 12965 del 2016), estensore dott. Ferro, che tra i vari argomenti esamina anche questo, osservando:

«Pari persuasività, ... va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Come osservato in dottrina, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul



TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione.».

Del resto, interessi corrispettivi e moratori hanno natura e funzione differenti: i primi essendo volti alla remunerazione del capitale messo a disposizione dall'istituto di credito, i secondi alla sanzione per il ritardo nel pagamento della rata (in tal senso Tribunale di Roma 3.9.2014; Tribunale di Milano 22.5.2014, Tribunale di Verona 9.4.2014, Tribunale di Brescia 16.1.2014 "il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi"). Gli interessi moratori,



inoltre, sono previsti solitamente ad un tasso maggiore rispetto al tasso d'interesse corrispettivo.

Per questi motivi, la Banca d'Italia nei Chiarimenti resi nel 2013 alle sue Istruzioni del 2009 ha precisato che debba essere esclusa la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori ai fini del vaglio sull'usura oggettiva dei contratti di mutuo, dovendosi, tutt'al più, valutare l'usurarietà del tasso d'interessi moratori singolarmente considerato sulla base di un parametro diverso, ipotizzato, in assenza di norma di legge che lo preveda espressamente, sulla base di un TEGM aumentato di 2,1 punti percentuali (ma ora si vedano i risultati della nuova rilevazione statistica comunicata con il D.M. 21.12.2017 di definizione dei tassi effettivi globali medi per il primo trimestre 2018), dal quale poi calcolare il tasso soglia.

Questa impostazione, che esclude dal calcolo del TEGM il tasso d'interessi moratori ma, al contempo valorizza il tasso di mora, autonomamente inteso, ai fini di calcolo dell'usura, risulta in realtà condivisa anche dalla sentenza della Cassazione civile n. 350/2013 – pur citata a proprio favore da parte attrice (o, meglio, dal suo consulente – p. 54) – la quale, in realtà, delinea un metodo di accertamento dell'usura che tiene conto sì degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, non facendo alcun riferimento, tuttavia, alla pretesa valutazione degli stessi in termini di cumulo con gli interessi corrispettivi. Il principio della cumulabilità di interessi corrispettivi ed interessi moratori non appare in ogni caso condivisibile, considerata la loro diversa natura e funzione.

In proposito, si è rilevato che *“la Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): “4. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono*



dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora" (Trib. Verona 30 aprile 2004, cit.); ciò induce a ritenere che "se il supremo organo di vigilanza svolge tale separata rilevazione, non vi è ragione logica per sostenere l'additività dei due tassi da raffrontare ad un valore-soglia che, in realtà, non ricomprende affatto i tassi di mora (il tasso soglia è individuato secondo un meccanismo di calcolo a partire dal TEGM, che, come detto, non prende in considerazione i tassi di mora" (Trib. Roma 3.9.2014).

Ma, analogamente, la disciplina comunitaria (art. 19.2 Direttiva 2008/48 CE; art. 4, punto 13 Direttiva 2014/17 UE) addirittura in tema di contratti di credito ai consumatori, come quello per cui è causa.

Ed allora, deve escludersi, in conformità alla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, l'affermata cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia (Tribunale di Milano, sentenza n. 3021/20016: "In tema di contratti bancari, ai fini dell'usura, è errata sotto il profilo logico e matematico, l'operazione di calcolo effettuata, al fine di affermare il superamento del tasso soglia, attraverso la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, perché in tal modo vengono sommate due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti"; allo stesso modo Trib. Roma 12.2.2018, TRib. Torino



2.3.2018; Trib. Brescia 21.12.2017; Tribunale di Milano 13719/2016, Tribunale di Treviso 9.12.2014; Tribunale di Taranto 17.10.2014; Tribunale di Udine 26.9.2014; Tribunale di Napoli 12.9.2014; Tribunale di Sciacca 13.8.2014 e tutta la giurisprudenza costante e consolidata di questo Tribunale).

Si aggiunga, peraltro, che l'erroneità del metodo proposto da parte attrice si delinea anche osservando che il tasso corrispettivo si applica al capitale da rimborsare, mentre il tasso di mora si applica solo alle somme oggetto di inadempimento: quindi la base di calcolo è diversa, maggiore per il tasso ordinario (che deve essere applicato al debito complessivo) e minore per il tasso di mora (che ha ad oggetto sempre e soltanto una frazione di debito inadempita).

In altri termini: *"...il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento"* (Trib. Milano, 6.10.2015)

Deve infine osservarsi che, secondo la giurisprudenza di merito maggioritaria, cui questo Tribunale aderisce, ed in forza di quanto sopra osservato in punto a differenziata funzione di interessi corrispettivi e moratori, qualora il superamento del tasso soglia in concreto riguardi solo questi ultimi *"la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi"* (così Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015; vedi anche, tra le tante, Trib. Palermo 12/12/2014, Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014, Trib. Brescia 24/11/2014, Trib. Cremona ord. 30/10/2014, Trib. Taranto ord. 17/10/2014, Trib. Venezia 15/10/2014, Trib. Roma 16/9/2014, Trib. Milano 22/5/2014 e ord. 28/1/2014, Trib. Verona 30/4/2014, Trib. Trani 10/3/2014, Trib. Napoli 28/1/2014. Contra e nel senso invocato dagli opposenti, cfr. però App. Venezia n. 342/2013, Trib. Udine 26/9/2014, Trib. Parma ord. 25/7/2014, Trib. Padova 8/5/2014).



Del tutto errata è poi la base di calcolo presa in considerazione e, dunque, non l'intero importo della rata scaduta, ma unicamente la quota capitale sulla considerazione che la quota interessi non perderebbe mai tale natura.

Premesso, invero, che il documento contrattuale prodotto è in larga misura illeggibile su Consolle e, comunque, lo è nella parte relativa alle condizioni generali di contratto, sul punto va, invero, richiamato l'art. 3 della Delibera CICR 9.2.2000, che ha legittimato e disciplinato anche per i contratti di mutuo la produzione di interessi sugli interessi e, dunque, anatocistici convenzionali, ove espressamente convenuto.

In secondo luogo la tesi sopra indicata va contrastata osservandosi che in caso di anatocismo legittimo, l'interesse corrispettivo contenuto nella rata, al momento dell'inadempimento, si capitalizza (nel che consiste, per l'appunto, l'anatocismo) e il mutuante, quando applica sull'intera rata scaduta il tasso di mora, richiede il pagamento dello stesso su un importo divenuto integralmente capitale.

Il che, tra l'altro, impedisce che la capitalizzazione possa essere comunque computata nel TEG utilizzato per il superamento del tasso soglia: ciò in quanto, per l'appunto, il tasso di mora è un interesse che si calcola sul solo capitale e può comportare usura solo se tale tasso è in sé considerato usurario (Trib. Torino 21.5.2014 n. 3783 "*l'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale.*").

La domanda attrice va, pertanto rigettata, con ogni conseguente effetto in ordine alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo (al 50% fase istruttoria e fase decisionale) secondo il principio di soccombenza.



Sentenza n. 20774/2018 pubbl. il 20/09/2018
RG n. 20384/2017
Repert. n. 4094/2018 del 21/09/2018

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- RIGETTA tutte le domande attrici.

Condanna [REDACTED] e [REDACTED] alla rifusione, in favore di [REDACTED] delle spese di lite, che si liquidano in € 3.225,00 per competenze professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Bologna, 20 settembre 2018

Il Giudice
dott. Anna Maria Drudi

